

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **116/1995** (ECLI:IT:COST:1995:116)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **08/03/1995**; Decisione del **23/03/1995**

Deposito del **07/04/1995**; Pubblicazione in G. U. **12/04/1995**

Norme impugnate:

Massime: **22097**

Atti decisi:

N. 116

ORDINANZA 23 MARZO-7 APRILE 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 2, seconda parte, della legge 12 agosto 1993, n. 296 (recte: art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, recante "Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto, n. 296), promossi con due ordinanze emesse il 20 e il 24 maggio 1994 dal Pretore di La Spezia nei procedimenti penali a carico di Zari Momad e di Endorth Julia ed altri, iscritte ai nn. 429 e 430 del registro ordinanze 1994, pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994, e con ordinanza emessa il 29 giugno 1994 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Ettaher Youssef, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di La Spezia ha sollevato, con ordinanze rispettivamente del 20 e 24 maggio 1994, questione di legittimità costituzionale "dell'art. 7-bis, comma 2, seconda parte, della legge 296 del 1993" (recte: art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, recante "Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296), limitatamente alla parte in cui detto articolo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero espulso che "non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente", in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Padova, con ordinanza del 29 giugno 1994, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni tra loro analoghe e riferite alla medesima norma incriminatrice, e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal richiamato art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente, e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la norma denunciata, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 41 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevate, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal pretore di La Spezia e dal pretore di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 23 marzo 1995.

Il presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.